



RELAZIONE TECNICA

Riferimenti normativi

La Legge Regionale 19 agosto 1994, n. 35 ha delegato a Province e Comuni le competenze per adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1993 (Codice della Strada).

Il Codice della Strada definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A) Autostrade;
- B) Strade extraurbane principali;
- C) Strade extraurbane secondarie;
- D) Strade urbane di scorrimento;
- E) Strade urbane di quartiere;
- F) Strade locali;
- F bis) Itinerari ciclopedonali.

Riguardo al loro uso e funzionalità ai fini della circolazione stradale, nonché per le esigenze di carattere amministrativo, le strade si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono.

Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

STRADE COMUNALI: sono le strade urbane di cui alle lettere D, E e F, quando siano situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Sono comunali anche le strade che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.

STRADE VICINALI: sono tutte le strade che non sono iscritte nelle categorie delle strade statali, regionali, provinciali e comunali. Le strade vicinali possono essere:

- **ad uso pubblico:** questa categoria comprende tutte quelle strade aperte al pubblico transito o di proprietà del comune o, se di proprietà di soggetti privati, gravate da un diritto reale di pubblico uso. Il Codice della Strada - ai soli fini dell'applicazione delle norme in esso contenute - assimila le strade vicinali alle strade comunali, nell'ambito delle così dette strade extra urbane;
- **ad uso privato:** questa categoria comprende tutte quelle strade di proprietà di soggetti privati sulle quali non grava alcun diritto reale di uso pubblico.



CLASSAMENTO

Ai fini del presente classamento vengono tralasciate le autostrade, le strade statali e Provinciali (seppur riportate nella cartografia di riferimento) e si interviene solamente sulle seguenti tipologie di strade:

1 - STRADE COMUNALI (in planimetria di colore azzurro):

sono costituite da:

- tutte le strade che, a prescindere dalla titolarità del sedime, sono all'interno dei centri abitati e servono da collegamento funzionale con altre strade comunali e provinciali o da congiunzione a siti di interesse pubblico (parchi, edifici pubblici o altro);
- tutte le strade, sia del centro urbano che extraurbane, la cui titolarità del sedime è già comunale (dunque la cui responsabilità manutentiva non è rimandabile a terzi).

Nelle strade comunali il transito è aperto a tutti, salvo limitazioni previste (ad es. zone pedonali, ecc.). La manutenzione e la responsabilità della strada è comunale.

2 - STRADE VICINALI ad uso pubblico (in planimetria di colore rosso):

sono costituite da tutte le strade situate fuori dai centri urbani, la cui titolarità del sedime è privata o non è riportata nella mappa, ma gravate da uso pubblico nei modi sopra indicati.

Nelle strade vicinali ad uso pubblico il transito è aperto a tutti, salvo limitazioni previste (ad es. zone pedonali, ecc.).

La manutenzione è privata ma con partecipazione del comune in base al Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico approvato con delibera del C. C. n. 7 del 15.01.2016 e modificato con delibera C.C. n. 60 del 21.12.2020.

3 - ITINERARI CICLOPEDONALI (in planimetria di colore arancione):

sono quei percorsi che per le loro caratteristiche costruttive sono interdetti al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi autorizzati e i residenti, prevalentemente fuori dai centri abitati.

Sono formati da strade bianche o a fondo naturale e si snodano nelle parti del comune caratterizzate da particolare pregio storico e naturalistico. Questi tratti, a loro volta, possono essere ricompresi nei percorsi CAI o far parte della sentieristica di pianura, esclusa dalla rete CAI.

La manutenzione è a carico del comune.

4 – SENTIERI CAI (riportati nella tavola n. 4 con distinzione tra strada asfaltata, color ciclamino e strada bianca, colore arancione con linea tratteggiata):

Tali percorsi hanno la funzione pubblica di accedere alle aree del territorio di maggiore interesse ambientale e naturalistico, consentendo altresì possibilità di passeggiate a piedi, in bicicletta o altre attività naturali. Alcuni tratti di questi ricadono su strade provinciali, comunali e vicinali mentre altri su strada bianca o a fondo naturale che possono essere a loro volta strade private o pubbliche, il cui uso dovrà essere limitato ad un transito escursionistico pedonale e/o ciclabile, ma non con mezzi motorizzati (eccetto autorizzati e/o residenti).

Nei sentieri è altresì consentito il transito di cavalli, mezzi di soccorso, mezzi per la raccolta della spazzatura, mezzi per la manutenzione e del personale forestale.



COMUNE DI LAMPORECCHIO
PROVINCIA DI PISTOIA
C.F. 00300620473

La manutenzione nel caso in cui non vi sia passaggio di mezzi motorizzati è a carico del comune mentre, nel caso in cui vi sia transito di mezzi motorizzati afferenti alle proprietà servite, la manutenzione viene ripartita come per le strade vicinali ad uso pubblico.

CONCLUSIONI

Il presente piano di classamento individua le strade comunali e le vicinali pubbliche non solo sulla base allo stato di proprietà del sedime, ma soprattutto in base al reale utilizzo di esse da parte della collettività.

È pertanto importante ribadire che la presente riclassificazione è di tipo amministrativo, ossia funzionale alla gestione stradale in termini di manutenzione, organizzazione dell'assetto, apposizione di eventuali vincoli e responsabilità conseguenti, a prescindere, e quindi senza modificare, lo stato di proprietà del sedime per il quale la cessione del titolo non fornisce immediati benefici all'ente e comporta un lavoro puntuale e di mediazione assai più lungo e talvolta costoso.

Per risalire alla presente proposta di classificazione delle strade del territorio si è attinto alle seguenti fonti:

- catasto terreni del Comune;
- delibere di acquisizione delle strade al demanio comunale;
- elenchi storici di strade comunali;
- tracciati dei sentieri.